

ALLEGATO N.1 DELIBERATO IL 20 giugno 2013

Regolamento di concessione in uso temporaneo di beni mobili di proprietà della Pro Loco "Bastiano Unali" Cossoine

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina criteri e modalità per la concessione in uso temporaneo di beni mobili di proprietà della Pro Loco "Bastiano Unali" Cossoine, di seguito denominati "beni ProLoco", in armonia con i regolamenti vigenti e con la Deliberazione del consiglio di amministrazione del 20 giugno 2013 che disciplina la "Concessione in uso temporaneo beni mobili di proprietà della Pro Loco "Bastiano Unali" Cossoine".

La concessione in uso temporaneo di beni ProLoco ha lo scopo di assicurare un proficuo utilizzo degli stessi anche da parte della cittadinanza, favorendo la partecipazione e aggregazione dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività rientranti nei fini socio culturali del paese, anche riferiti ad aggregazioni amicali o familiari.

Articolo 2 - Soggetti beneficiari

L'uso dei beni ProLoco è concesso unicamente nell'ambito del territorio del Comune di Cossoine a privati, Gruppi, Associazioni, Enti - comprese le Scuole di ogni ordine e grado - pubblici e privati e senza fini di lucro, che svolgano attività rientranti nei fini socio culturali del paese o legate ad aggregazioni amicali o familiari. Possono essere previsti casi eccezionali in cui l'uso dei beni ProLoco è concesso a terzi, non residenti nel Comune di Cossoine, previa comunicazione e successiva approvazione del CdA, che analizzerà nel dettaglio i presupposti della richiesta.

Articolo 3 - Criteri generali

L'utilizzo dei beni ProLoco da parte dei soggetti di cui all'art. 2 è concesso secondo le norme del presente Regolamento previa valutazione delle finalità dell'attività per la quale sono richiesti e della compatibilità dell'attività stessa con le caratteristiche dei beni medesimi.

I beni ProLoco sono concessi prioritariamente secondo l'ordine di arrivo del modulo istanza (ALLEGATO B). La concessione è comunque sempre subordinata alla disponibilità di magazzino.

Articolo 4 - Concessioni gratuite

La concessione dei beni ProLoco è gratuita - nel rispetto dei criteri dell'articolo 3 - esclusivamente per attività:

- promosse e gestite dall'amministrazione del Comune di Cossoine per fini sociali e culturali;
- promosse da Enti istituzionali come le scuole di ogni ordine e grado;
- collaborazioni riconosciute dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5 - Concessioni onerose, tariffe e riduzioni

Ad eccezione delle ipotesi previste al precedente articolo, le concessioni hanno carattere oneroso. I beni, le relative tariffe e le riduzioni sono specificate nella tabella allegata quale parte integrante del presente Regolamento (Allegato A).

La concessione dei beni prevede una tariffa di uguale importo da applicarsi per un periodo che va da 1 (uno) a 5 (cinque) giorni consecutivi, calcolato dalla data di presa in carico fino alla data di restituzione.

I beni possono essere concessi in uso ai privati, nella cui fattispecie rientrano anche le aggregazioni amicali o familiari che si svolgono all'interno di gruppi sociali e non coinvolgono l'intera collettività.

Per ogni tipo di bene la tariffa per i privati è fissata al 3% del prezzo di listino indicato in inventario, mentre per i soggetti che svolgono attività sociale, culturale, sportiva e aggregativa la tariffa è fissata al 2%.

Tutte le contribuzioni derivanti dal presente regolamento verranno utilizzate per le finalità associative.

Articolo 6 - Durata delle concessioni

La durata delle concessioni in uso dei beni ProLoco non potrà essere superiore a 15 giorni, salvo casi

eccezionali che dovranno essere valutati di volta in volta, per i quali il limite massimo è di 30 giorni. Per “durata delle concessioni” si intende il periodo intercorrente tra il giorno di presa in carico dei beni ed il giorno di restituzione dei beni, che comprende il periodo di svolgimento dell’attività per la quale i beni stessi sono richiesti.

Articolo 7 - Competenza e procedura per il rilascio delle concessioni

Per le concessioni il Responsabile uso beni Pro Loco provvede, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4, verificata la disponibilità dei beni; nell’ipotesi di richieste contestuali varrà l'ordine di arrivo del modulo istanza (Allegato B). Il Responsabile uso beni è nominato dal Consiglio di Amministrazione; in sua assenza, subentra il Presidente o un suo delegato.

I soggetti interessati all'uso temporaneo di beni ProLoco devono presentare formale richiesta al Responsabile uso beni della Pro Loco compilando l'apposito modulo (Allegato B) e specificando:

- la denominazione sociale, sede legale, codice fiscale e natura giuridica dell'Ente/Associazione;
 - i dati anagrafici e il codice fiscale del privato o del presidente/legale rappresentante;
 - il/i bene/i ProLoco richiesto/i e la relativa quantità;
 - la descrizione sommaria dell'attività che si intende svolgere e le sue finalità, specificando il luogo in cui verrà realizzata.
 - l'indicazione del/dei giorno/i, del/dei mese/i e dell'orario in cui si prevede l'utilizzo del/i bene/i;
 - l'indicazione (da verificare con il responsabile uso beni) del giorno di presa in carico e di quello di restituzione del/i bene/i;
 - la dichiarazione di accettazione incondizionata di tutte le norme del presente Regolamento;
 - l'impegno a comunicare al Responsabile uso beni in caso di ammanchi e/o danni arrecati ai beni stessi per uso improprio, incuria, ecc.;
 - la dichiarazione sottoscritta con la quale il richiedente si assume la responsabilità civile, penale e patrimoniale per gli eventuali danni arrecati che possono derivare a persone o cose, limitatamente all’uso dei beni, esonerando la Pro Loco “Bastiano Unali” da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi.
- L'istanza deve pervenire, di norma, almeno 10 giorni lavorativi prima della data di utilizzo effettivo dei beni, se oggetto di deliberazione, la richiesta dovrà pervenire almeno 45 giorni prima.

Articolo 8 - Presa in carico e restituzione dei beni

Il Responsabile uso beni ProLoco predisponde il verbale di presa in carico/restituzione dei beni il quale, sottoscritto dal concessionario sia al momento della presa in carico, sia al momento della restituzione dei beni, costituisce titolo necessario e sufficiente per lo svincolo o, in alternativa, per l’incameramento da parte della ProLoco del deposito cauzionale di cui all'articolo 10 e per l'attivazione di eventuali ulteriori procedure di risarcimento danni.

Il concessionario è tenuto a recarsi presso la sede Pro Loco per prendere in carico i beni concessi in uso temporaneo il giorno prestabilito per la consegna dei beni, ritirare copia della concessione e sottoscrivere il suddetto verbale.

La presa in carico, il trasporto, l’eventuale montaggio, smontaggio e ove occorranza le polizze assicurative e la certificazione di corretto montaggio/smontaggio, nonché la restituzione dei beni sono a carico del concessionario.

In assenza di certificazione di corretto montaggio/smontaggio da parte di ditte abilitate o in assenza di polizza assicurativa, come specificato per taluni beni nell’allegato a), è obbligatoria, al momento della consegna, la consulenza del responsabile uso beni pro loco per illustrare le operazioni di corretto montaggio/smontaggio. Al momento della restituzione, il Responsabile uso beni dovrà verificare che i beni siano integri. Tale operazione è obbligatoria anche in caso di concessione gratuita. La presa in carico e la restituzione dei beni devono effettuarsi secondo i tempi da concordarsi con il responsabile uso beni pro loco.

La presa in carico senza rilievi dei beni, da parte del concessionario, comporta l'implicito riconoscimento della perfetta funzionalità degli stessi; per cui non verranno prese in considerazione contestazioni successive.

Il concessionario è tenuto a restituire i beni, nel giorno prestabilito per la riconsegna, al Responsabile uso beni Pro Loco che, riscontrata la loro buona conservazione, completa il succitato verbale, nullaosta per lo

svincolo e la restituzione del deposito cauzionale.

Per ogni giorno di ritardo nella restituzione, oltre ad eventuali sanzioni di cui all'articolo 10, è dovuta la quota di 20.00 euro al giorno, a prescindere dalla onerosità o gratuità della concessione.

L'uso dei beni non potrà essere ceduto a terzi neanche temporaneamente.

Articolo 9 - Responsabilità dei concessionari

Chi richiede di utilizzare i beni ProLoco è tenuto a conoscere ed accettare tutte le responsabilità che questo comporta: sia le disposizioni riportate nel presente Regolamento, sia quelle elencate nell'atto di concessione che potrà contenere ulteriori prescrizioni in relazione alla particolarità dei beni.

In caso di violazione dei succitati impegni, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 10 del presente Regolamento.

Articolo 10 – Deposito cauzionale, risarcimento danni e revoca delle concessioni

I danni e gli ammanchi saranno fatti constatare possibilmente al momento della restituzione dei beni o entro 5 giorni lavorativi dalla data stessa.

Nel caso in cui il Concessionario restituisca i beni totalmente o parzialmente danneggiati o restituisca solo una parte dei beni presi in consegna, è tenuto al risarcimento del danno provocato. Il valore risarcitorio, da addebitarsi in caso di ammanchi e fuori uso a titolo di risarcimento, è calcolato al 100% del prezzo indicato in inventario. Qualora venissero constatati danni riparabili, il concessionario dovrà farsi carico della riparazione e/o sostituzione della/e parte/i danneggiata/entro quindici giorni dall'accertamento del danno.

Gli eventuali danneggiamenti saranno recuperati con addebito diretto del costo della riparazione oppure sull'ammontare del deposito cauzionale; per la parte non coperta dalla cauzione, il pagamento dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale di restituzione, salvo diversa disposizione del Consiglio di Amministrazione.

Per ogni tipo di bene disponibile, il valore del deposito cauzionale temporaneo, non dovuto in caso di concessione gratuita, è stabilito nella misura del 5% del prezzo di listino indicato in inventario.

A fronte di danni provocati da atti di vandalismo o teppismo o furti messi in atto da terzi, oltre alla ProLoco deve essere data tempestiva comunicazione alle competenti autorità giudiziarie.

La ProLoco si riserva la facoltà di non rilasciare e/o revocare l'uso dei beni:

- a soggetti nei confronti dei quali risultino situazioni di contenzioso sia pregresse che in atto con la ProLoco;
- a fronte di comportamenti incivili ovvero di atti in contrasto con la vigente legislazione;
- a seguito di violazione del presente Regolamento.

I soggetti che violino le disposizioni riportate nel presente Regolamento, ed in particolare non provvedano tempestivamente al risarcimento di danni causati ai beni ProLoco, fatta salva ogni azione in diversa sede, cessano immediatamente dal diritto di utilizzo di qualsiasi bene concesso o concedibile in uso ai sensi del Regolamento stesso e non potranno presentare ulteriori istanze nel corso del biennio successivo.

La ProLoco può revocare le concessioni per esigenze prioritarie, per ragioni di carattere tecnico o di urgenza, anche senza preavviso e senza che i concessionari possano richiedere eventuali danni.

Articolo 11 - Disposizioni finali e norma di rinvio

Le norme del presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla data di esecutività del provvedimento deliberativo di approvazione.

Gli allegati al presente Regolamento possono essere aggiornati e variati con provvedimento dirigenziale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Le disposizioni normative del presente Regolamento si intendono sostituite automaticamente in caso di eventuali variazioni sopravvenute in materia.